

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

VERBALE N. 49 DEL 28/11/2018

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio con preghiera di lettura ai Consiglieri e a tutti gli organi competenti come previsto dall'art. 239 lett E del TUEL

Al Segretario Comunale

All'Assessore al Bilancio

Al Responsabile del Servizio Finanziario

Oggetto: Parere sulla Proposta di Delibera di Giunta Comunale n.116 del 23-11-2018
Ulteriore Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175,
comma 4 del D.Lgs 267/2000- Spese di Investimento -

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di Novembre (28/11/2018), il sottoscritto Revisore Dott.ssa Simona Bianchi, nominata con atto del Consiglio Comunale n. 39 del 20/09/2016, esaminata la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 116 del 23/11/2018, ricevuta per pec in data 26/11/2018, avente ad oggetto:

Proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 23-11-2018 Ulteriore Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 – Spese di Investimento -

Premesso che con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 02/11/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- deliberazione consiliare n. 95 del 28 dicembre 2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed i relativi allegati;
- verbale n. 35 del 26/03/2018 il revisore ha rilasciato il proprio parere sulla proposta n. 11 del 04/03/2018 inerente alla 1^ Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020;
- verbale n. 38 del 12/05/2018 il revisore ha rilasciato il proprio parere sulla proposta n. 47 del

10/05/2018 inerente alla 2^ Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020;

- verbale n. 39 del 20/06/2018 il revisore ha rilasciato il proprio parere sulla proposta n. 69 del 20/06/2018 inerente alla 3^ Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020;
- verbale n. 47 del 12/11/2018 il revisore ha rilasciato il proprio parere sulla proposta n. 108 del 06/11/2018 inerente alla 4^ Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020;

Considerato che

l'art. 175 del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs n.118/2011, prevede ai commi:

1. Il bilancio di previsione finanziario puo' subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento;
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalita' disciplinate dal principio applicato della contabilita' finanziaria; c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalita' per le quali sono stati previsti; d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte e, se necessario, delle spese correlate; e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
4. Ai sensi dell'art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare, entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre

entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla deliberazione non ratificata.

Preso atto che:

- la variazione al bilancio di Previsione Esercizio 2018-2020 comporta una variazione degli stanziamenti sia di competenza sia di cassa, sia in entrata che in uscita, come si evince rispettivamente dagli allegati riportati nella proposta;
- la variazione al bilancio di Previsione Esercizio 2018-2020 comporta una variazione al Dup 2018/2020 approvato con la delibera di C.C. n. 87 del 02/11/2017;
- a seguito della seguente variazione il Fondo Pluriennale Vincolato di Entrata in conto capitale per l'annualità 2019 viene incrementato di euro 24.700 passando così da € 753.003,36 a € 777.703,36;

Visto

- il Bilancio di Previsione per l'anno 2018 approvato con la deliberazione consiliare n. 95 del 28 dicembre 2017;
 - il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile, rilasciato ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;
 - gli artt. 162 e 239 del D.Lgs. 267/2000;
 - l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 commi 1,2,3,4,5;
 - Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 - Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
 - Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;
 - lo Statuto Comunale;
 - il regolamento di contabilità dell'Ente;
 - i prospetti delle variazioni allegati alla proposta di deliberazione:
- l'Allegato contenente l'elenco delle variazioni di competenza da apportare al bilancio di previsione 2018/2020;
 - l'Allegato contenente l'elenco delle variazioni di cassa da apportare al bilancio di previsione 2018/2020;

- l'Allegato dal quale emerge il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli articoli 162, comma 6 e 193 del d. lgs n. 267/2000;
- l'Allegato dal quale si evince il permanere degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio;
- l'Allegato con il quale viene variato il Dup 2018-2020 e proposto quello aggiornato con le nuove opere da eseguire;

esprime le seguenti valutazioni:

Congruità

Il revisore visti gli atti di ufficio ritiene che le previsioni di bilancio risultanti dopo la proposta di variazione siano congrue rispetto alla realtà della gestione.

Coerenza

Il bilancio risultante dopo le variazioni proposte è coerente rispetto agli atti assunti dai competenti organi comunali.

Pareggio

Il bilancio risultante dopo le variazioni mantiene il pareggio finanziario complessivo e l'equilibrio di parte corrente ex art. 162 comma 6 D.Lgs 267/2000 .

Attendibilità

Le previsioni sono attendibili rispetto alla necessità di gestione.

Inoltre il Revisore evidenzia che il susseguirsi delle variazioni di bilancio in tempi così ravvicinati denotano una cattiva programmazione preventiva pertanto invita, di nuovo, l'amministrazione a fare minor ricorso alle variazioni di bilancio attraverso una migliore programmazione in fase di previsione.

Tutto ciò premesso il revisore unico, esprime **parere favorevole** all'approvazione della

Proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 23-11-2018 Ulteriore Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 – Spese di Investimento -

San Vito Chietino, lì 28/11/2018

L'Organo di Revisione

SIMONA BIANCHI
